



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 67 del 22/10/2018

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020– MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 219/2017 – DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 64 DEL 29/03/2018

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Ottobre alle ore 13:30, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede Il Sindaco Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti.

All'appello risultano:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	LANZILOTTI MASSIMO VITTORIO	SI	
2	Assessore - Vice Sindaco	PALMA ONOFRIO	SI	
3	Assessore	CAMPOREALE ANTONINO	SI	
4	Assessore	LA CAMERA ANTONELLA		SI
5	Assessore	EPIFANI LOREDANA	SI	
6	Assessore	ORLANDINI LUIGI	SI	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018/2020– MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. N. 219/2017 – DEFINIZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIBERA COMMISSARIALE N. 64 DEL 29/03/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 75/2017, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- il D.lgs. n. 75/2017 ha riformato le norme in materia di programmazione del fabbisogno del personale, ed in particolare l'articolo 6 del D.lgs. 165/2001, prevedendo che la dotazione organica, rideterminata sulla base delle nuove disposizioni, deve essere allegata al piano del fabbisogno;
- la dotazione organica, sempre alla luce della novella legislativa, è la somma del personale in servizio e delle assunzioni che, nel rispetto delle capacità assunzionali, le amministrazioni hanno inserito nel piano triennale del fabbisogno di personale;
- con le nuove disposizioni, secondo dottrina *“non maturano illegittimità nel caso in cui il piano triennale del fabbisogno disponga assunzioni di unità che non sono ricomprese nella dotazione organica”* in quanto il centro della programmazione della organizzazione dell'ente non è più la dotazione organica ma il piano del fabbisogno;
- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89, comma 5, del D.lgs n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- l'articolo 4 *“Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego”* della L. 125/2013 di conversione del D.L. n. 101/2013, prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

In proposito la Funzione pubblica ha chiarito che gli enti territoriali, nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento del personale possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purchè la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale.

La giurisprudenza amministrativa e contabile è concorde nel ritenere che le Amministrazioni Pubbliche possono reclutare le risorse umane attraverso l'utilizzo delle graduatorie vigenti approvate da altre amministrazioni con un accordo che può avvenire anche ex post rispetto al momento dell'indizione della

procedura concorsuale e/o della formale approvazione della graduatoria (Si veda Sezione regionale della Corte dei conti Umbria delibera 124/2013).

- l'articolo 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della Legge 183/2011, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono procedere ad una ricognizione annuale delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria e sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica;

- che la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal Legislatore per il tetto di spesa del personale;

Dato Atto che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; detti vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno, radicalmente rivisto con la legge di stabilità ed in particolare:

- **L'art 1, comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i.** dispone: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*.

- **L'art 1, comma 557-bis della legge 296/2006 e s.m.i.:** *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"*.

- **L'art 1, comma 557-ter della legge 296/2006 e s.m.i.:** *"In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."*

- **L'art 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e s.m.i.:** *"Ai fini dell'applicazione del comma 55, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e quindi triennio 2011/2013"*;

- **L'art. 3 comma 5 e 5-quater del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014,** precisa che gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per il 2015, entro il tetto del 60% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente e per gli anni 2016 e 2017 entro il tetto dell'80% della spesa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre per gli enti locali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, il tetto di spesa per le nuove assunzioni a decorrere dal 2015 è fissato nel 100% della spesa del personale cessato;

- **la legge di stabilità 2015 (Art.1 comma 424 Legge n. 190 del 23.12.2014),** nonché la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 30/01/2015, hanno previsto, tra l'altro che - fintanto che non

sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta;

Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale di area vasta ricollocato non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

- **La legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015)** ha imposto i seguenti ulteriori limiti alla spesa del personale:

- ✓ art. 1 comma 228, che stabilisce tramite un rinvio all'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 conv. con Legge 114/2014, che gli Enti Locali già soggetti al patto di stabilità interno, nel triennio 2016/2018 (100% dal 2019) possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale, per ciascun anno, corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (da destinare per ora solamente alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta). Non sembra intaccata la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dei tre anni precedenti. La nuova disposizione (comma 228) infatti va a modificare unicamente la percentuale del turn over, così come prevista all'art. 3 comma 5 del DL 90/2014.
- ✓ art. 1 comma 234, che stabilisce che le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità e che l'ufficialità del completamento di ricollocazione è resa nota mediante comunicazione pubblica nel portale della mobilità;

- **l'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone quale tetto di spesa, per forme flessibili di lavoro, il 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;

- **l'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014, che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010** e che prevede che le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9 comma 28 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

- che la **Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2 del 09/02/2015** ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto comma 4 bis e quindi confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100% della spesa per le assunzioni flessibili del 2009;

- **l'art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016**, con il quale è stato modificato l'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevedendo in particolare che *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

- Il tetto di spesa per il personale è determinato ai sensi del comma 557 quater della legge n. 296/2006 e comprende tutte le voci che concorrono alla sua formazione, tranne quelle espressamente escluse sulla base del dettato normativo o delle interpretazioni consolidate e la cui elencazione troviamo nel modello di relazione al conto consuntivo che i revisori dei conti devono inviare annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Tra le voci escluse dal calcolo del tetto di spesa del personale si segnalano gli oneri per le assunzioni flessibili dei vigili finanziate dai proventi delle sanzioni del codice della strada, gli oneri rimborsati all'ente da parte di altre amministrazioni che utilizzano personale in comando e/o in convenzione, quelli per le cd categorie protette entro la quota d'obbligo, quelle per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi

contrattuali etc. Il tetto di tale spesa è fissato per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità negli oneri sostenuti allo stesso titolo nel triennio 2011/2013;

- da ultimo, le disposizioni dettate dal D.L. n. 14 del 20.02.2017 come convertito nella L. n. 48 del 18.04.2017, nonché dal D.L. n. 50 del 24.04.2017 come convertito nella L. n. 96 del 21.06.2017, che hanno aumentato le capacità assunzionali a tempo indeterminato degli enti locali prevedendo, tra l'altro, che i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dipendenti/popolazione inferiore all'art. 263, c. 2 del D.lgs. n. 267/2000 hanno le seguenti facoltà assunzionali su base annua, determinate dalle cessazioni dell'anno precedente e dall'utilizzo dei resti del triennio precedente:

- ✓ anno 2017: il 75% della spesa dei cessati 2016;
- ✓ anno 2018: il 75% spesa dei cessati 2017, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate correnti;
- ✓ anno 2019: il 100% spesa cessati 2018;

Considerato che, con riferimento alle possibilità assunzionali a tempo indeterminato previste dalle vigenti norme:

- ✓ sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali ricostituzioni di rapporti di lavoro di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- ✓ tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- ✓ la mobilità volontaria è da considerare "neutra" se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;
- ✓ la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
- ✓ la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in analogia a quanto precedentemente indicato, deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;

Verificato il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale nella Regione Puglia, come espressamente sancito nella nota n. 66110 del 13 dicembre 2016 dell'Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Richiamata da ultimo la delibera commissariale n. 64 del 29/03/2018 con la quale si approvava il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, prevedendo:

- per l'annualità 2018 le assunzioni a tempo indeterminato ivi indicate per una spesa complessiva annua pari ad € 161.566,09, a fronte di una disponibilità pari complessivamente ad € 215.170,96 residuando pertanto una disponibilità sul budget assunzionale di € 53.604,89;
- per l'annualità 2020 l'assunzione a tempo indeterminato di due istruttori contabili full time per una spesa complessiva pari ad € 59.400,78 mediante scorrimento di graduatoria di altri enti, previo espletamento delle procedure di mobilità come per legge.

Ritenuto modificare il suddetto programma del fabbisogno nel senso di anticipare dal 2020 al 2018 l'assunzione delle due unità di categoria C1/istruttore contabile, seppure in regime di parte time a 30 ore/settimanali in ragione del budget assunzionale disponibile e quindi per una spesa complessiva pari ad € 48.521,52 e ciò al fine di far fronte alle attuali esigenze dell'ente, tenuto conto della cessazione dal servizio dell'istruttore contabile economo comunale, nonché della inderogabile necessità di migliorare i tempi medi di pagamento dell'ente;

Ritenuto, altresì, integrare la programmazione del fabbisogno a tempo determinato, mediante l'assunzione della figura di istruttore tecnico/geometra per complessivo n. tre mensilità, mediante scorrimento di graduatoria di altri enti, al fine di potenziare le risorse umane in forza dell'area 7 per sopperire alla necessità di ultimare in tempi brevi il già avviato procedimento di ricognizione delle concessioni demaniali e quindi procedere al recupero dei canoni demaniali non versati, giusta richiesta in atti del funzionario responsabile area 7;

Dato atto che l'integrazione del programma del fabbisogno a tempo determinato, nei termini sopra esposti, genera una maggiore spesa di € 9.997,00, che sommata a quella già programmata con delibera C.S. n. 64/2018 assomma a complessive € 83.997,00 quindi contenuta entro il limite di € 87.737,70, riferito ad analoga spesa dell'anno 2009;

Dato atto che l'allegato programma del fabbisogno di personale, modificato ed integrato nei termini sopra esposti, redatto di concerto con il Segretario generale dell'ente, risulta coerente con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, è improntato al criterio di riduzione della spesa e rispetta tutti i parametri e vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa che disciplina la materia;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- il D.L. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016;
- la legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015);
- i D.L. n. 14 e 50/2017 e le relative leggi di conversione;
- il D.lgs. n. 75/2017
- lo Statuto comunale
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;
- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla presente proposta di deliberazione, quale risultante dall'allegato "A" al verbale n°16 del 18.10.2018, acquisito al protocollo generale dell'ente al n°26901 del 18.10.2018;
- Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge.

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare e fare proprie tutte le premesse, le verifiche, i conteggi e gli atti presupposti di cui alla delibera commissario straordinario n. 64 del 29/03/2018 in materia di programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;
3. Di modificare parzialmente il programma di fabbisogno del personale di cui alla citata deliberazione commissariale n. 64/2018, anticipando dal 2020 al 2018 l'assunzione delle due unità di categoria C1/istruttore contabile, prevedendo l'assunzione in regime di parte time a 30

ore/settimanali per una spesa complessiva annua pari ad € 48.521,52, in quanto contenuta nell'ambito della disponibilità del budget assunzionale pari ad € 53.604,89;

4. Di dare atto che il programma del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2018/2020, come modificato dal presente atto, è quello in dettaglio riepilogato nel prospetto allegato al presente atto sotto la lett. "A", che costituisce modifica ed integrazione del precedente programma approvato con delibera commissario straordinario n. 64/2018;

5. Di integrare il programma del fabbisogno a tempo determinato per l'annualità 2018, prevedendo l'assunzione della figura di istruttore tecnico/geometra per complessivo n. tre mensilità per il triennio 2018/2020, per una spesa complessiva pari ad € 9.997,00

6. Di dare atto che il programma del fabbisogno di personale a tempo determinato per l'annualità 2018, come integrato dal presente atto, è quello in dettaglio riepilogato nel prospetto allegato al presente atto sotto la lett. "A1", che costituisce modifica ed integrazione del precedente programma approvato con delibera commissario straordinario n. 64/2018;

7. Di dare atto che il suddetto programma, così come modificato e integrato con il presente atto, tanto per la parte riferita al tempo determinato che per la parte riferita al tempo indeterminato, risulta elaborato e redatto in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, è improntato al criterio di riduzione della spesa e rispetta tutti i parametri e vincoli di spesa previsti dalla vigente normativa che disciplina la materia.

8. Di dare atto che il suddetto programma, così come modificato con il presente atto, conferma le previsioni della nuova dotazione organica di cui all'allegato "B" della citata delibera commissariale n. 64/2018, che si ripropone in allegato alla presente debitamente aggiornato alla data odierna, nel rispetto delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001.

9. Di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del programma assunzionale nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- l'avvio di ogni procedura di reclutamento riferita al tempo indeterminato dovrà prioritariamente essere preceduta dall'espletamento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30, D.lgs. n. 165/2001 e obbligatoria di cui ai successivi artt. 34 e 34 bis del medesimo decreto;

- per le assunzioni a tempo indeterminato dei posti già previsti per l'annualità 2018 nella delibera C.S. n. 64/2018, varranno le procedure di selezione già avviate e in corso di definizione;

- limitatamente all'assunzione delle due unità di categoria C1/istruttore contabile, ove si rendesse necessario il ricorso allo scorrimento di graduatorie di altri enti, si procederà allo scorrimento con le seguenti modalità, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato:

- a.** convenzione con enti ricadenti nel territorio della provincia di Brindisi che hanno in corso procedure concorsuali per la figura richiesta, dando tra questi priorità agli enti territorialmente più vicini al Comune di Carovigno (*riferimento al sistema di misurazione google maps*);

- b.** convenzione con enti ricadenti nel territorio della provincia di Brindisi che hanno già concluso le procedure concorsuali per la figura richiesta, dando tra questi priorità agli enti territorialmente più vicini al Comune di Carovigno (*riferimento al sistema di misurazione google maps*);

- c.** convenzione con enti ricadenti nel territorio della Regione Puglia che hanno in corso procedure concorsuali per la figura richiesta, dando tra questi priorità agli enti territorialmente più vicini al Comune di Carovigno (*riferimento al sistema di misurazione google maps*);

- d.** convenzione con enti ricadenti nel territorio della Regione Puglia che hanno già concluso le procedure concorsuali per la figura richiesta, dando tra questi priorità agli enti territorialmente più vicini al Comune di Carovigno (*riferimento al sistema di misurazione google maps*);

- al fine di accelerare i tempi per la definizione delle assunzioni di che trattasi (2 unità cat. C/istruttore contabile), le procedure mobilità obbligatoria e quelle di scorrimento di graduatorie di altri enti potranno essere avviate contestualmente alle procedure di mobilità obbligatoria, subordinando in ogni caso l'efficacia delle stesse al mancato esito delle procedure di mobilità obbligatoria e/o volontaria;

- quanto alle assunzioni a tempo determinato della figura di istruttore tecnico/geometra il reclutamento mediante scorrimento delle graduatorie di altri enti avverrà prioritariamente attingendo dalle graduatorie degli enti con i quali risultano già sottoscritte le convenzioni per l'utilizzo delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato della figura richiesta, dando priorità agli enti territorialmente più vicini al Comune di Carovigno (*riferimento al sistema di misurazione google maps*);

10. Di dare atto che la maggiore previsione di spesa derivante dall'approvazione della presente modifica al programma del fabbisogno di personale per l'annualità 2018, quantificata in ratei mensili, in ragione della decorrenza prevista per i nuovi rapporti di lavoro, trova adeguata copertura sul bilancio di previsione corrente esercizio finanziario.

11. Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art.3, comma 89, legge n.350/2003, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

12. Di trasmettere copia del presente atto alle organizzazioni Sindacali- RSU.

13. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Massimo Vittorio Lanzilotti
Firmato Digitalmente

il Segretario Generale
Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato Digitalmente